



Circolare 9/2022

Temi:

IMU - esenzione per l'abitazione principale per i coniugi	1
Contributo COVID-19 per imprese di determinati settori	1
Modifica del Superbonus per l'anno 2023	2
Fringe Benefit - Aumento del limite a Euro 3.000,00	2
Novità bonus energia elettrica e gas naturale	2
Risoluzione semplificata delle controversie fiscali davanti alla Corte di Cassazione	3
Dichiarazioni d'intento per le fatture elettroniche	4

Gentili clienti,

di seguito illustriamo una serie di interessanti novità sorte nelle ultime settimane.

IMU - esenzione per l'abitazione principale per i coniugi

Il DL n. 146/2021 ha stabilito che, nel caso in cui i coniugi abbiano due residenze diverse, è possibile godere dell'esenzione dal pagamento dell'imposta soltanto per uno dei due immobili, a prescindere dai Comuni in cui sono localizzate le unità immobiliari. La scelta dell'immobile da esentare dall'imposta, sempre secondo la norma, va fatta direttamente dal contribuente in sede di compilazione della dichiarazione IMU.

La Corte Costituzionale è intervenuta a proposito con la recentissima **sentenza n. 209 depositata il 13.10.2022** e ha stabilito che l'agevolazione IMU è applicabile ad **entrambe le abitazioni** e non soltanto su una a scelta.

Secondo la Corte, negare la **doppia esenzione IMU ai coniugi** che per esigenze reali devono obbligatoriamente occupare due abitazioni diverse costituisce un ostacolo alla formazione e all'equilibrio della famiglia.

L'abitazione abituale è quella dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, essendo irrilevante il luogo in cui risiedono e hanno la dimora gli altri membri della famiglia. Dunque, l'esenzione può riguardare anche immobili siti nello stesso Comune, ma a condizione che venga dimostrato il requisito della dimora abituale. La Corte ha precisato che il Comune può verificare l'esistenza dei predetti requisiti attraverso il controllo dei consumi di acqua, gas e luce.

Contributo COVID-19 per imprese di determinati settori

Il Decreto Legge n. 4/2022 ("Sostegni-ter") prevede lo stanziamento di Euro 40 milioni nel 2022 per sostenere una serie di settori ancora in difficoltà a causa dell'emergenza COVID 19.

Per poter richiedere il contributo, il beneficiario deve aver subito una **diminuzione dei ricavi** ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR **di almeno il 40% nel 2021, rispetto ai ricavi del 2019**.

Possono beneficiare del contributo le imprese che svolgono come attività prevalente una delle seguenti attività:

- 56.10.11 Ristorazione con fornitura di pasti
- 56.10.12 Servizi di ristorazione in relazione a operazioni agricole.
- 56.10.13 Servizi di catering in relazione ad allevamenti ittici
- 56.10.20 Servizi di ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibo da asporto



- 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
- 56.10.41 Gelaterie e pasticcerie mobili
- 56.10.42 Servizi di catering per viaggi
- 56.10.50 Servizi di catering su treni e navi
- 56.21.00 Catering per eventi, banchetti
- 56.30.00 Bar e locali simili senza servizio di cucina
- 93.11.20 Gestione di piscine
- 96.09.05 Organizzazione di feste e ricorrenze

Importante: I nostri clienti che ci hanno affidato la loro contabilità e che hanno diritto al nuovo contributo COVID sono già stati contattati da noi. Se non avete ricevuto una comunicazione, non avete diritto al contributo.

Modifica del Superbonus per l'anno 2023

Con il decreto "Aiuti quater", il nuovo governo **ha ridotto il superbonus del 110% per il 2023 al 90%**. Non sono interessati alla riduzione i condomini e gli immobili con più unità che hanno comunicato l'inizio dei lavori entro il 25 novembre 2022. Attualmente si sta discutendo di posticipare questa scadenza alla fine dell'anno.

Il superbonus è previsto anche per il **2024 ma con un'aliquota decrescente del 70% e nel 2025 con un'aliquota del 65%**.

Per i proprietari di **immobili unifamiliari** (che dal 2023 sarebbero rimasti esclusi) l'incentivo è stato prorogato a condizione che si tratti di prima casa e che i proprietari stessi non raggiungano una determinata soglia di reddito (Euro 15.000,00 all'anno, innalzati in base al quoziente familiare).

Per i proprietari di case unifamiliari che hanno eseguito almeno il 30% dei lavori totali entro il 30 settembre 2022, **il termine per usufruire il Superbonus 110% slitta dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023**.

Fringe Benefit - Aumento del limite a Euro 3.000,00

Il limite di esenzione dei fringe benefit concessi ai dipendenti ordinariamente previsto in misura pari a Euro 258,23 e inizialmente innalzato per il 2022 a Euro 600,00, **sale sempre per il 2022, a Euro 3.000,00**.

Il fringe benefit è anche applicabile ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, quindi anche agli **amministratori** (interpello 25 gennaio 2019 n. 10).

La modifica normativa, introdotta dall'art. 3 comma 10 del DL 176/2022 ("Aiuti-quater"), riguarda l'art. 12 del DL 115/2022, che, nell'originaria versione, prevedeva che i beni ceduti e i servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di Euro 600,00, non concorrono a formare il reddito.

In caso di superamento del limite (di Euro 3.000,00) è prevista la tassazione **dell'intero importo** corrisposto.

Novità bonus energia elettrica e gas naturale

Il DL 176/2022 ("Aiuti-quater") prevede l'estensione anche **al mese di dicembre 2022** dei crediti d'imposta energia e gas riconosciuti per i mesi di ottobre e novembre 2022.

Inoltre, il periodo entro il quale è possibile **compensare i crediti del terzo e quarto trimestre del 2022** è stato esteso fino al **30 giugno 2023**.

Di seguito illustriamo una tabella riassuntiva:



Soggetti	Credito d'imposta			
	1° trimestre 2022	2° trimestre 2022	3° trimestre 2022	4° trimestre 2022
Imprese energivore	20%	25%		40%
Imprese non energivore (potenza => 16,5 kW)	-	15%		30%
Imprese non energivore (potenza => 4,5 kW)	-	-		30%
Imprese gasivore	10%	25%		40%
Imprese non gasivore	-			
Imprese esercenti attività agricola	20%	-	20%	
Imprese esercenti attività della pesca		20%		

Si ricorda che i crediti d'imposta ricevuti nel terzo e quarto trimestre del 2022 devono essere **comunicati all'Agenzia delle Entrate** entro il **16 marzo 2023**. La mancata comunicazione comporterà la perdita del diritto di utilizzare i crediti d'imposta non utilizzati.

Risoluzione semplificata delle controversie fiscali davanti alla Corte di Cassazione

Dal 16 settembre 2022 è in vigore la Legge 130/2022, che prevede di ridurre il numero di ricorsi davanti alla Corte di Cassazione e a consentirne una trattazione più rapida. In questo ambito, l'art. 5 della legge prevede la definizione semplificata delle controversie fiscali pendenti al 15.07.2022.

Sono previsti due tipi di procedure:

- L'Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e l'importo in contestazione non supera Euro 100.000,00.

La lite può essere risolta con il pagamento di un importo pari al 5% dell'importo in questione.

- L'Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in tutto o in parte in tutti i precedenti gradi di giudizio e l'importo in contestazione non supera Euro 50.000,00.

La lite può essere risolta con il pagamento di un importo pari al 20% dell'importo in contestazione.

Pertanto, non sono ammesse le controversie in cui il contribuente è rimasto soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio. Si considerano ammesse le controversie per le quali alla controparte sia stato notificato un ricorso in Cassazione entro il 16.09.2022, a condizione che al momento della domanda non sia ancora stata pronunciata una sentenza definitiva.

Sono escluse le seguenti controversie:

- per quanto riguarda le risorse originarie dell'UE e l'IVA applicata alle importazioni;
- importi richiesti in relazione agli aiuti di Stato.

La richiesta di liquidazione semplificata e il pagamento necessario possono ancora essere inviati via PEC entro il 16.01.2023.



Dichiarazioni d'intento per le fatture elettroniche

Con la dichiarazione d'intento, gli esportatori abituali hanno la possibilità di acquistare forniture e servizi fino a un certo plafond senza IVA. Sono incluse le aziende che hanno esportato più del **10% del loro volume d'affari** nell'anno precedente o negli ultimi 12 mesi. La dichiarazione d'intento può essere fatta per una singola operazione o per più operazioni. L'esportatore deve controllare costantemente la somma delle forniture e dei servizi fatturati senza IVA per non superare la soglia specificata.

Il fornitore che desidera effettuare la fornitura senza applicare l'IVA deve prima verificare la correttezza della presentazione della dichiarazione d'intento. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione una banca dati per il controllo delle dichiarazioni d'intento, in modo da sollevare l'esportatore ordinario dall'obbligo di inviare una copia cartacea della dichiarazione d'intento e della ricevuta di presentazione al fornitore e alla dogana.

Dopo la verifica della dichiarazione d'Intento, il fornitore può emettere la fattura non imponibile, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c) del DPR n. 633/1972, che deve fare **riferimento al protocollo ricevuto**. Pertanto, per ogni fattura emessa, il fornitore deve scaricare la dichiarazione d'intento e il numero di protocollo assegnato dall'area personale del "Cassetto Fiscale" e farne riferimento nella fattura emessa.

I seguenti campi devono essere compilati nelle fatture elettroniche emesse:

- Nel campo 2.2.1.14 <Natura> deve essere selezionato il codice specifico N3.5 "Non imponibile a seguito di dichiarazione d'intento";
- Nel campo 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> deve essere indicato l'elemento 2.2.1.16.1 <TipoDato> "INTENTO";
- Nell'elemento 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> devono essere indicati il numero del protocollo di ricezione della lettera di intento (codice a 17 cifre) e il suo numero progressivo (codice a 6 cifre), separati dal carattere "-" o "/";
- Nel campo 2.2.1.16.4 <DatiRiferimento>, inserire la data della ricevuta telematica della dichiarazione d'intento rilasciata dall'autorità fiscale;

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi al Vs. consulente.

Il Vs. team di Consulenti

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.